

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con sede in Roma, Piazza della Repubblica 59, rappresentato dal Capo dell'Ispettorato dott. Leonardo Alestra

e

il Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza Venezia 11, rappresentata dal Presidente prof. Pasquale Stanzone

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Garante per la Protezione dei dati personali:

VISTI gli artt. 57, par. 1 lett. a), b), c) d) e i), v) e 58 par. 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) i quali, nel definire i compiti del Garante, indicano, tra le altre, la funzione di promozione, la funzione di consulenza anche ad altri organismi e istituzioni, nonché la funzione di sorveglianza in merito all'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali e prevedono, tra l'altro, il potere del Garante di rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati ad altri organismi e istituzioni su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

VISTI gli artt. 154 comma 1 lett. f) e g) e 154-bis comma 1 lett. a) e comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), come modificato dal d.lgs. n. 101/2018) i quali prevedono che il Garante debba, tra l'altro, assicurare idonea attuazione al Regolamento e al Codice;

VISTO l'art. 1 comma 1 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149 istitutivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, agenzia unica per il coordinamento su tutto il territorio nazionale della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale;

VISTO l'art. 8 comma 1 del d.lgs. 124/2004, che prevede che l'INL, mediante proprio personale ispettivo, organizza attività di prevenzione e promozione su questioni di ordine generale, finalizzate al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale;

VISTO l'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che prevede la competenza dell'INL al rilascio della autorizzazione amministrativa necessaria ai fini dell'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;

VISTO l'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 il quale stabilisce il divieto, per il datore di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale dello stesso;

VISTO l'art. 10 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati dei lavoratori a fini discriminatori;

VISTI gli artt. 113 e 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, modificato dal d.lgs. n. 101/2018), che confermano quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

VISTO l'art. 88 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), il quale stabilisce che gli Stati membri possono prevedere norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà, con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti, nell'ambito dei rapporti di lavoro;

CONSIDERATO che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro costituisce l'Ente al quale, nell'ambito di numerosi ulteriori compiti e poteri di controllo, deve essere rivolta, nei casi previsti dalla legge, la richiesta di autorizzazione amministrativa per la legittima installazione di impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

RITENUTO che, seppure in una prospettiva diversa, entrambe le Istituzioni sono chiamate ad affrontare le sfide connesse all'accelerazione dei processi di digitalizzazione dei sistemi di gestione dell'organizzazione del lavoro, della produzione e della erogazione dei servizi;

RILEVATO che nell'ambito dell'attuale emergenza epidemiologica, è sempre più frequente il ricorso a modelli di prestazione "a distanza" (ad. es. c.d. lavoro agile) e all'adozione di strumenti tecnologici preordinati a contenere il rischio di contagio nei contesti lavorativi pubblici e privati, anche mediante applicativi da installare su dispositivi mobili indossabili o su smartphone e che è altamente probabile che i predetti processi siano destinati a permanere, potenzialmente sotto altra veste, anche oltre l'emergenza;

PRESO ATTO della volontà manifestata congiuntamente dall'INL e dal Garante diretta a definire modalità di reciproca cooperazione istituzionale

concordano quanto segue:

